

LICEO STATALE "G.D. CASSINI" - SANREMO
Prot. 0003234 del 29/06/2020
(Uscita)

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI "STUDENTI UDITORI"

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 05/03/2020 CON DELIBERA
N. 4/2020**

Art.1 La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente Uditore Esterno. L' uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata dal consiglio di classe. Tale deliberazione è obbligatoria. Non è ammessa la frequenza di un Uditore Esterno proveniente dall' Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico. Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L' ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule etc.). Al momento dell' ammissione, allo studente Uditore Esterno, viene fornito un opuscolo informativo sulle norme di comportamento in caso di emergenza (Terremoto, incendio, etc.)

Art.2 Ai fini dell' ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire, in particolare alunni provenienti da Istituti.

Art.3 Lo studente Uditore Esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione.

Art.4 Lo studente Uditore Esterno potrà accedere e assistere alle esercitazioni nei laboratori alle seguenti condizioni:

- ricevere, preventivamente, un' informazione base sui rischi presenti nei laboratori;
- conoscere, preventivamente, il relativo regolamento;
- assistere alle esercitazioni in presenza e assistenza dell' insegnante o assistente tecnico.

Art.5 Lo studente Uditore Esterno è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d' istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni. Lo studente Uditore Esterno, prima di frequentare le lezioni, è tenuto al versamento del contributo di istituto relativo all' indirizzo di studi scelto. Lo studente Uditore Esterno è obbligato a dotarsi di polizza assicurativa per infortuni, in quanto equiparato allo studente regolare.

Art.6 Lo studente Uditore Esterno deve presenziare alle lezioni per l' intero arco della giornata, secondo l' orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l' assenza giornaliera dello studente Uditore Esterno,

come pure l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio o il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se lo studente Uditore Esterno è maggiorenne. Al contrario è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne facendone le veci ha firmato la domanda di ammissione come studente Uditore Esterno.

Art.7 Lo status di studente Uditore Esterno, vista la natura sperimentale e non ancora codificata, non può consentire di richiedere permessi per il Diritto allo studio – cd 150 ore –per gli studenti lavoratori.

REGOLAMENTO UDITORI

Nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica Liceo "G.D. CASSINI" intende:

- venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento subsidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato (anche come privatisti);
- favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio di qualsiasi natura permettendo un'esperienza di scolarizzazione.

Art. 1 La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori per tutte le classi dell'istituto, per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo e che intendano iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo ovvero sostenere l'esame di Stato.

Art. 2 Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. Può esservi ammesso anche l'alunno ritirato che abbia i requisiti per sostenere l'esame di Stato. Per essere ammesso, l'uditore o i tutori fanno domanda su un modello della scuola. L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio di classe interessato (ad eccezione del caso in cui si tratti di alunni della stessa classe che, ritirati, vogliono sostenere l'esame di stato) che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute con possibilità di rigetto delle medesime. Il dirigente, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore. In caso di ammissione, l'uditore viene inserito nel "Registro degli uditori" nell'anno corrente ed il suo nome e cognome viene trascritto sul registro della classe d'inserimento seguito dalla lettera "(U)". L'uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno. Ai fini dell'ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire, in particolare alunni provenienti da Istituti. L'uditore deve, nei tempi stabiliti dalla normativa, deve provvedere personalmente ad esperire domanda per ammissione agli esami di idoneità o preliminari.

Art.3 Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti. A sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono

essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazioni delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche, da parte dei docenti e della scuola. Non è prevista la partecipazione dell'uditore alle uscite didattiche, visite o viaggi d'istruzione della classe d'inserimento.

Art.4 Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni. In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art.5 Gli studenti uditori sono tenuti al versamento del contributo d'istituto relativo all'indirizzo di studi e alla classe in cui sono stati ammessi, in cui si specifica la causale apposita "frequenza come uditore"; il contributo include la quota per la copertura assicurativa rispetto agli infortuni e responsabilità civile, che viene estesa all'uditore.

Art.6 L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col Consiglio di classe tranne che per documentabili circostanze o problemi di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. È richiesta la giustificazione di assenze o ritardi, firmata, se maggiorenne direttamente dallo studente, se minorenni, da uno dei genitori o tutore.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Claudio VALLEGGI

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e
norme ad esso connesse*